

DOMANDA:

In riferimento all'Avviso 8.2 "Imprese di Quartiere", quali sono le vie che delimitano il perimetro dell'Area Bersaglio Santa Maria? In particolare, Via Ventotto Ottobre deve intendersi ricompresa per tutta la sua estensione fino all'intersezione con Via Angitola?

RISPOSTA:

Il perimetro dell'Area Bersaglio Santa Maria non è individuato dall'Avviso mediante un elenco nominativo di vie, ma mediante la delimitazione cartografica approvata con Deliberazione della Giunta comunale n. 542/2026 e allegata all'Avviso. L'art. 5 dell'Avviso stabilisce infatti che sono ammissibili esclusivamente gli interventi localizzati nelle quattro aree bersaglio «secondo i perimetri cartografici» approvati con la predetta deliberazione.

Ne consegue che **l'appartenenza di una via all'area bersaglio non comporta automaticamente l'inclusione dell'intera strada**: ai fini dell'ammissibilità rileva la concreta localizzazione dell'unità locale all'interno del perimetro rappresentato nella cartografia allegata. Tale criterio è coerente anche con l'art. 6.1 dell'Avviso, che richiede che l'attività sia ubicata o venga ubicata nelle aree bersaglio individuate dalle cartografie.

Con specifico riferimento a Via Ventotto Ottobre, dall'esame della cartografia ufficiale di Santa Maria risulta che **la via è ricompresa soltanto per il tratto che ricade all'interno del perimetro evidenziato in rosso**. Il limite meridionale dell'area bersaglio **interseca Via Ventotto Ottobre prima di Via Angitola**; pertanto **Via Ventotto Ottobre non deve intendersi ricompresa fino all'intersezione con Via Angitola**. Il tratto posto a sud della linea rossa, in direzione di Via Angitola, resta esterno all'Area Bersaglio. S.Maria

Per tale motivo, nei casi in cui un immobile sia situato in prossimità del limite dell'area, la verifica dovrà essere effettuata sulla **puntuale ubicazione dell'unità locale rispetto al perimetro cartografico**, e non sulla sola denominazione della strada.

DOMANDA:

E' ammissibile il codice ATECO 47.64.00? Quali spese possono essere finanziate per interventi di riqualificazione e digitalizzazione dell'attività esistente?

RISPOSTA:

Con riferimento al **codice ATECO 47.64.00**, si precisa preliminarmente che l'Avviso 8.2 **non individua l'ammissibilità attraverso un elenco chiuso di codici ATECO**. L'art. 16 stabilisce, infatti, che l'ammissibilità della singola attività è valutata in relazione alla **natura effettiva dell'attività esercitata**, alla coerenza con la Linea prescelta, alla vocazione territoriale dell'area e agli obiettivi della Strategia Urbana Integrata.

Nella classificazione **ATECO 2025 attualmente vigente**, il codice **47.64.00** corrisponde al **"Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli"**. Tale attività **non rientra tra le categorie espressamente escluse dall'Avviso** e, trattandosi di commercio al dettaglio specializzato, può pertanto essere considerata **in linea di principio ammissibile**, fermo restando che l'ammissibilità definitiva sarà verificata sulla base dell'attività concretamente esercitata e del progetto presentato.

Per Catanzaro Lido, l'Avviso individua come vocazioni territoriali, tra le altre, il turismo sportivo, i servizi legati al mare e all'outdoor, i servizi turistici e di prossimità, nonché **il commercio e l'artigianato**. L'elencazione ha carattere prioritario e non esclusivo.

Per quanto riguarda un'**impresa già esistente che intenda realizzare un progetto organico di riqualificazione, consolidamento e rilancio dell'attività**, la misura specificamente dedicata è la **Linea 3 – Resilienza e rilancio imprese esistenti**. La Linea 3 richiede che il progetto non consista in un semplice acquisto isolato, ma comprenda **più tipologie di intervento tra loro coerenti**, finalizzate al miglioramento strutturale, organizzativo, energetico, estetico, digitale o commerciale dell'attività. La spesa minima ammissibile è pari a **€ 20.000**, il contributo massimo è pari a **€ 40.000**, con intensità massima dell'**80%** e cofinanziamento privato minimo del **20%**.

In particolare, possono essere ricompresi nel progetto:

- **riqualificazione fisica e funzionale:** interventi su locali, facciate, vetrine, accessi, serramenti, spazi esterni, recupero di spazi inutilizzati o sottoutilizzati;
- **efficientamento energetico e sostenibilità:** impianti, illuminazione, attrezzature a minore consumo e soluzioni per la riduzione dei consumi energetici e idrici;

- **qualificazione dell'immagine esterna:** insegne, arredi, tende, dehors, vetrofanie, illuminazione e comunicazione visiva;
- **restyling e innovazione dei servizi:** nuovo layout degli spazi, visual merchandising, interventi per l'accessibilità fisica, sensoriale e digitale e soluzioni per migliorare la fruibilità dell'attività;
- **digitalizzazione, vendita e promozione:** e-commerce, sistemi di prenotazione e pagamento digitale, CRM, gestione della community, piattaforme digitali, vendita e promozione online, storytelling, marketing territoriale e sistemi di rilevazione dei risultati.

A tali interventi si applicano le categorie generali di spesa previste dall'art. 12 dell'Avviso. Sono quindi ammissibili, se pertinenti e funzionali al progetto: **opere edili e impiantistiche**, entro il limite complessivo del **30% dei costi ammissibili**; macchinari, attrezzature e arredi nuovi; hardware e software; sistemi gestionali, e-commerce, CRM, cybersecurity e POS; spese tecniche e consulenze specialistiche; marketing, branding, comunicazione e contenuti professionali. Le spese tecniche, consulenziali, di marketing, branding e comunicazione, complessivamente considerate, sono ammissibili entro il limite del **20% del costo totale ammissibile**.

Per ogni voce di beni o servizi superiore a **€ 5.000 al netto dell'IVA** deve essere prodotto almeno un **preventivo analitico**. Per le opere edili e impiantistiche è invece necessario il **computo metrico estimativo redatto da tecnico abilitato sulla base del prezzario regionale vigente**.

Non sono invece ammissibili, tra l'altro, le spese sostenute prima della presentazione della domanda, l'IVA recuperabile, l'acquisto di immobili e terreni, le scorte e le merci destinate alla rivendita, le ordinarie spese di gestione, i beni usati o meramente sostitutivi non funzionali al progetto e i pagamenti effettuati in contanti o con strumenti non tracciabili.

La documentazione da presentare è elencata all'art. 18 dell'avviso pubblico al quale si rimanda.

Oggetto: Avviso 8.2 "Imprese di Quartiere" – Riscontro richiesta chiarimenti

in riscontro alla Vostra comunicazione, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base delle disposizioni dell'Avviso pubblico 8.2 "Imprese di Quartiere".

Preliminarmente, con riferimento alla richiesta di illustrare il progetto mediante un incontro presso gli uffici, si rappresenta che, essendo in corso una procedura pubblica di selezione, **non si ritiene possibile svolgere incontri individuali finalizzati all'esame, alla presentazione o all'orientamento rispetto a uno specifico progetto da**

candidare, né esprimere valutazioni preventive circa l'ammissibilità o il merito della singola proposta.

Tale impostazione è finalizzata ad assicurare **imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra tutti i potenziali partecipanti**. I chiarimenti sull'Avviso sono pertanto forniti in forma scritta e, laddove abbiano portata generale, potranno essere resi disponibili mediante FAQ. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di attivare eventuali iniziative generali di tutoraggio e accompagnamento ai sensi dell'art. 23 dell'Avviso; lo stesso articolo precisa, tuttavia, che tale supporto non sostituisce la responsabilità del proponente e non garantisce l'ammissione al finanziamento.

Con tale necessaria premessa, si riscontra quanto segue.

1. **Localizzazione dell'immobile in Viale Magna Grecia – Area bersaglio Santa Maria.** L'art. 5 dell'Avviso stabilisce che sono ammissibili esclusivamente gli interventi localizzati all'interno dei perimetri delle quattro aree bersaglio approvati con D.G.C. n. 542/2026 e rappresentati nelle cartografie allegate all'Avviso. Pertanto, la sola indicazione "Viale Magna Grecia" non consente di attestare l'ammissibilità territoriale dell'immobile, non essendo stato indicato il numero civico né altro elemento univoco di localizzazione. La verifica deve essere effettuata sulla **puntuale posizione dell'unità immobiliare rispetto al perimetro cartografico ufficiale**, non sulla sola denominazione della strada. S.Maria in allegato troverà la cartografia dettagliata dell'area bersaglio.
2. Ai sensi dell'art. 10.2 dell'Avviso, il "progetto integrato" non coincide con la presenza di più attività o servizi all'interno della medesima impresa: deve trattarsi di un progetto presentato **congiuntamente da più soggetti economici**, i quali mantengono la propria autonomia giuridica, organizzativa e imprenditoriale. Pertanto, qualora "omissis" e "omissis" costituiscano due rami o attività riconducibili alla **medesima impresa**, la loro compresenza nella stessa sede non consente, di per sé, di qualificare la candidatura come progetto integrato né di accedere al relativo massimale di € 120.000 previsto per i progetti integrati candidati sulla Linea 1. L'Avviso stabilisce inoltre che ogni impresa singola può presentare **una sola domanda su una sola Linea di intervento**; non è quindi possibile, per la medesima impresa, presentare autonomamente una domanda sulla Linea 1 e un'altra sulla Linea 2 per il medesimo progetto o per investimenti non chiaramente autonomi e separati.

Occorre altresì evidenziare un elemento sostanziale particolarmente rilevante rispetto al progetto descritto. L'art. 16 dell'Avviso dispone espressamente che **sono escluse dal finanziamento le attività prevalentemente riconducibili alla manutenzione, riparazione e lavaggio dei veicoli**, indicando specificamente, tra le attività escluse, **meccatronica/officina, gommista, autolavaggio e carrozzeria**. Di conseguenza, le componenti del progetto denominate "carrozzeria" e "autolavaggio" ricadono espressamente nelle fattispecie **escluse**

dall'Avviso. Qualora esse costituiscano la funzione prevalente dell'attività proposta, opera l'esclusione prevista dall'art. 16. La diversa attività "Drone Shield", per quanto descritta, non risulta invece riconducibile alle suddette esclusioni e dovrà essere valutata, nell'ambito della candidatura eventualmente presentata, in relazione alla sua effettiva natura, alla Linea prescelta, alla coerenza con le vocazioni territoriali di Santa Maria e agli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso. Non compete all'Ufficio, nella fase dei chiarimenti, indicare al proponente come riorganizzare il progetto o quale Linea scegliere.

3. **Impresa costituenda e disponibilità dell'immobile.** La Linea 1 ammette espressamente le **imprese costituenti**, le quali possono presentare domanda assumendo l'impegno a costituirsi e a iscriversi al Registro delle Imprese entro la sottoscrizione della convenzione di finanziamento. Analogamente, la disponibilità giuridica dell'immobile non deve necessariamente essere già perfezionata alla data di presentazione della candidatura per le imprese costituenti o non ancora localizzate, ma deve essere comprovata entro la sottoscrizione della convenzione. In tale momento il beneficiario dovrà altresì indicare/aprire l'unità locale nell'area bersaglio e produrre le autorizzazioni necessarie o il relativo cronoprogramma. Pertanto, qualora la disponibilità dell'immobile sia acquisita mediante locazione, il relativo titolo dovrà, entro tale fase, risultare idoneo a comprovare la disponibilità giuridica dell'immobile e regolarmente perfezionato secondo la disciplina applicabile.
4. **Spese relative alle diverse componenti del progetto.** L'art. 12 ammette, in via generale e purché strettamente pertinenti e funzionali al progetto approvato, opere edili e impiantistiche e interventi di riqualificazione entro il limite complessivo del **30% dei costi ammissibili**; macchinari, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica; hardware, software, piattaforme digitali e sistemi gestionali; spese tecniche e consulenze specialistiche; marketing, branding e comunicazione. Pertanto, **droni e relative attrezzature**, nonché software, piattaforme digitali e sistemi di gestione, possono in astratto essere ricondotti alle categorie dell'art. 12, purché direttamente funzionali a un'attività e a un progetto ammissibili. Analogamente, interventi impiantistici finalizzati all'efficientamento energetico, compresi quelli coerentemente inseriti nel progetto sull'immobile, possono essere valutati nell'ambito della categoria delle opere e degli impianti, nel rispetto del relativo limite percentuale.

Diversamente, **non possono essere considerate finanziabili le attrezzature e gli interventi funzionali alle attività espressamente escluse dall'art. 16**, quali carrozzeria e autolavaggio, nei termini sopra precisati. Quanto ai **veicoli destinati all'autonoleggio e al carro attrezzi**, l'Avviso non individua espressamente l'acquisto di autoveicoli tra le categorie tipizzate di spesa; non è pertanto possibile fornire in sede di FAQ una preventiva attestazione di ammissibilità di tali beni. L'eventuale riconducibilità di una specifica spesa alle categorie dell'art. 12 viene verificata nell'ambito dell'istruttoria sulla

candidatura, in relazione alla natura del bene, alla funzione concretamente svolta e all'attività finanziata. Si ricorda inoltre che restano escluse, tra l'altro, le spese sostenute prima della domanda, l'IVA recuperabile, l'acquisto di immobili e terreni, scorte e merci destinate alla rivendita, spese correnti, beni usati o meramente sostitutivi e pagamenti non tracciabili.

5. **Cumulo con altre agevolazioni.** L'Avviso stabilisce che il contributo non è cumulabile con altri aiuti o finanziamenti pubblici riferiti **alle medesime spese**, qualora ciò determini doppio finanziamento o il superamento dell'intensità o del costo ammissibile. È inoltre necessario rispettare il massimale previsto dal regime "de minimis", pari a € 300.000 nell'arco mobile di tre anni per impresa unica. Ne consegue che l'eventuale utilizzo di altre agevolazioni nazionali su **spese effettivamente distinte e non sovrapposte** non è escluso in via generale dall'Avviso 8.2, fermo restando il rispetto sia delle regole del presente Avviso sia della disciplina dello specifico altro incentivo utilizzato. Non può pertanto essere formulata una valutazione generale riferita a "Invitalia", dovendo essere verificata anche la disciplina della concreta misura agevolativa interessata.
6. **Premialità per giovane imprenditore, occupazione e innovazione.** L'Avviso non prevede una premialità specifica "under 35", ma attribuisce **3 punti** al criterio E1 in caso di "impresa giovanile o prevalenza di soci/titolari **under 40**", purché il requisito sia posseduto e documentato alla data della domanda. La semplice previsione di nuova occupazione non determina, invece, un autonomo punteggio premiale; il criterio E3 attribuisce 3 punti quando il progetto preveda e quantifichi il coinvolgimento lavorativo o formativo di **soggetti svantaggiati, NEET, disoccupati o persone con fragilità**. L'innovazione tecnologica e la digitalizzazione non costituiscono un criterio premiale aggiuntivo ai sensi dell'art. 22, ma sono valutate nell'ambito dei **criteri ordinari di merito**: il criterio C1 attribuisce fino a **14 punti** in relazione, tra l'altro, alla rilevanza della digitalizzazione, ai servizi innovativi, all'integrazione online/offline, agli strumenti digitali e ai sistemi di monitoraggio.

Si precisa, conclusivamente, che i chiarimenti sopra riportati hanno **carattere generale e interpretativo** e non costituiscono valutazione preventiva di ammissibilità della candidatura, che potrà essere effettuata esclusivamente sulla documentazione formalmente presentata secondo le modalità e nei termini dell'Avviso.

DOMANDA:

vorrei avere più informazioni sugli incentivi alle imprese

RISPOSTA:

Gentile utente,

tutte le informazioni relative agli incentivi alle imprese previsti nell'ambito della Strategia Urbana Integrata di Catanzaro sono contenute negli Avvisi pubblici 8.1 e 8.2 e nella relativa modulistica, disponibili ai seguenti link:

Avviso 8.1 – “Progetti imprenditoriali integrati per lo sviluppo del Centro Storico”

<https://old.comune.catanzaro.it/bando/avviso-pubblico-relativo-allintervento-8-1-progetti-imprenditoriali-integrati-per-lo-sviluppo-del-centro-storico-strategia-urbana-integrata-di-catanzaro/>

Avviso 8.2 – “Imprese di Quartiere”

<https://old.comune.catanzaro.it/bando/avviso-pubblico-relativo-allintervento-8-2-imprese-di-quartiere-pr-calabria-fesr-fse-2021-2027-progetti-imprenditoriali-integrati-per-lo-sviluppo-del-centro-storic/>

Nei rispettivi link è possibile consultare e scaricare gli Avvisi, la modulistica e gli allegati necessari per la presentazione delle domande.

DOMANDA:

vi chiedo:

- 1. il massimo del progetto che si può presentare nelle 3 linee di intervento, 8.2 imprese di quartiere.**
- 2. delucidazione chiara sul settore della ristorazione, in quanto vi è un progetto da presentare che ha intenzione di realizzare un'attività commerciale a tema nel settore della ristorazione con l'intento specifico di attrarre la clientela in una delle 4 zone dove l'unità locale sarà ubicata.**
- 3. impresa già esistente e attiva in un settore, può partecipare come nuova unità locale diversificando l'attività principale dell'impresa (esempio, un'agenzia di marketing che vuole aprire attività artigianale) nella Linea 1 delle imprese di quartiere. Se sì, il codice ateco relativo all'attività secondaria dev'essere già inserito in visura camerale oppure si può modificare post ammissione?.**
- 4. La duplicazione di un'impresa quindi, è ammissibile? No trasloco sede, ma duplicazione attività.**

5. i Franchising sono ammessi?

RISPOSTA:

in riscontro ai quesiti formulati con riferimento all'Avviso 8.2 "Imprese di Quartiere", si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. Importo massimo dei progetti nelle tre Linee di intervento

L'Avviso non stabilisce un tetto massimo al **costo complessivo del progetto**, ma individua, per ciascuna Linea, una spesa minima, l'intensità massima dell'aiuto e il **contributo pubblico massimo concedibile**.

In particolare:

Linea	Spesa minima ammissibile	Contributo massimo	Intensità massima
Linea 1 – Imprese di Quartiere	€ 20.000	€ 60.000 impresa singola; € 120.000 progetto integrato	80%
Linea 2 – Microimprese e start-up locali	€ 10.000	€ 40.000	80%
Linea 3 – Resilienza e rilancio imprese esistenti	€ 20.000	€ 40.000	80%

È comunque possibile presentare un progetto di importo superiore: **il contributo pubblico rimane fermo al massimale previsto dalla Linea e la parte eccedente resta a carico del beneficiario**.

2. Ammissibilità delle attività di ristorazione

Il settore della ristorazione è **ammissibile in linea di principio**, fermo restando il rispetto della Linea prescelta, della localizzazione nell'area bersaglio e della coerenza sostanziale del progetto con le finalità dell'Avviso.

Per la Linea 2, l'art. 8.2 contempla espressamente tra le attività ammissibili, in via prioritaria ma non esclusiva, **food, ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e pubblici esercizi**, purché compatibili con i regolamenti comunali vigenti, comprese iniziative coerenti con la qualità urbana e la cosiddetta "movida responsabile".

Anche nell'ambito della Linea 1 l'ammissibilità non è determinata da un elenco rigido di codici ATECO, ma dalla natura effettiva dell'attività e dalla sua coerenza con la vocazione dell'area prescelta. L'art. 7.5, ad esempio, richiama espressamente per Santa Maria la **ristorazione accessibile**, mentre per le altre aree individua differenti vocazioni territoriali; tali indicazioni hanno tuttavia carattere prioritario e non esclusivo.

Pertanto, **un'attività di ristorazione a tema può essere candidata**, ma la qualificazione "a tema" non determina automaticamente l'ammissibilità o un punteggio maggiore: nel progetto dovrà essere dimostrata la concreta coerenza dell'iniziativa con l'area di insediamento e il contributo agli obiettivi di attrattività, presidio, qualificazione e rivitalizzazione del quartiere.

3. Impresa già esistente che apre una nuova unità locale con un'attività diversa

Sì. La **Linea 1** consente espressamente alle imprese già esistenti e operative di realizzare un **nuovo insediamento imprenditoriale aggiuntivo** nelle aree bersaglio mediante:

1. apertura di una nuova unità locale;
2. apertura di una nuova attività attraverso una nuova unità locale;
3. ampliamento dell'organizzazione attraverso una nuova unità operativa fisicamente e funzionalmente distinta.

Pertanto, nell'esempio formulato, **un'impresa già operante nel settore del marketing può candidare sulla Linea 1 una nuova unità locale destinata a una diversa attività artigianale**, purché quest'ultima sia ammissibile e coerente con le finalità dell'Avviso.

Quanto al **codice ATECO**, l'Avviso non contiene una disposizione che imponga espressamente che il codice relativo alla nuova attività sia già presente nella visura camerale dell'impresa esistente alla data della candidatura. Del resto, la stessa definizione di "nuova attività" fa riferimento a un'attività che viene effettivamente avviata **successivamente alla presentazione della domanda**.

La nuova attività deve però essere **chiaramente individuata e descritta nella domanda e nel Formulario fin dall'origine**. I necessari adempimenti camerali, amministrativi e autorizzatori dovranno essere perfezionati nei termini previsti per l'effettivo avvio dell'attività e della nuova unità locale. Non sarebbe invece consentito, dopo l'ammissione, sostituire l'attività descritta nel progetto con una diversa attività, poiché le variazioni che incidono sulla natura, sulle finalità o sugli elementi essenziali del progetto sono soggette alle limitazioni previste dall'art. 28 dell'Avviso.

4. È ammessa la duplicazione di un'attività già esistente?

Sì, purché si tratti di una **vera nuova unità locale aggiuntiva e non di un trasferimento mascherato dell'attività esistente**.

L'Avviso chiarisce espressamente che la nuova unità può avere ad oggetto un'attività **uguale, analoga o complementare a quella già esercitata dall'impresa**, purché determini un effettivo ampliamento della struttura imprenditoriale.

Pertanto, è ammissibile, ad esempio, l'apertura di un secondo punto operativo o commerciale della medesima attività, a condizione che la sede originaria continui effettivamente ad operare e che la nuova unità disponga di propria localizzazione, investimenti specifici e organizzazione effettiva.

Non sono invece ammissibili il trasferimento, la rilocalizzazione o la sostituzione dell'unità preesistente. Il Formulario dovrà dimostrare il **carattere aggiuntivo** del nuovo insediamento.

5. Franchising

Sì. L'Avviso **non esclude i progetti in franchising** e, anzi, li prende espressamente in considerazione nell'ambito dei criteri di valutazione.

Il criterio C1 prevede che l'eventuale adesione a un format di franchising venga valutata, ove pertinente, in relazione al **contributo effettivo alla qualità, riconoscibilità e attrattività del progetto**.

Va tuttavia precisato che la semplice appartenenza a un franchising **non attribuisce automaticamente una premialità**: l'art. 22.1 chiarisce che tale elemento viene valutato nell'ambito dei criteri ordinari, in funzione del concreto valore aggiunto apportato al progetto.

Restano naturalmente ferme tutte le altre condizioni dell'Avviso relative alla tipologia di attività, alla localizzazione, alla Linea prescelta, alle spese ammissibili e alla coerenza con la Strategia Urbana Integrata.

DOMANDA:

Spett. Comune, in merito agli avvisi sugli incentivi alle imprese, vorrei sapere se sono accettate domande con affiliazione Franchising.

RISPOSTA:

sì, **le domande relative ad attività in franchising sono ammissibili**, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dall'Avviso 8.2, con particolare riferimento alla tipologia di attività, alla localizzazione nell'area bersaglio, alla Linea di intervento prescelta e alla coerenza complessiva del progetto.

L'Avviso considera espressamente l'eventuale adesione a un **format di franchising** nell'ambito dei criteri di valutazione, in relazione al contributo effettivo che tale formula può apportare alla qualità, riconoscibilità e attrattività del progetto.

Si precisa tuttavia che l'adesione a un franchising **non comporta automaticamente l'attribuzione di un punteggio premiale aggiuntivo**: essa viene valutata, quando pertinente e documentata, nell'ambito dei criteri ordinari previsti dall'Avviso.

DOMANDA:

L'avviso 8.2 linea 2 prevede "selezione a sportello, conta l'ordine cronologico per le domande ammissibili".

Ma all'interno delle domande ammissibili verrà anche fatta una graduatoria in base ai punteggi ottenuti? O varrà la sola data di presentazione come elemento prioritario?

In tale ultima fattispecie un progetto con punteggio 91 presentato l'ultimo giorno potrebbe essere escluso per mancanza di fondi perché già attribuiti a progetti presentati prima anche con punteggio di 61 punti.

Chiedo tale delucidazione al fine di verificare e decidere a quale tipologia di bando partecipare,

RISPOSTA:

in riferimento al quesito formulato, si chiarisce che la Linea 2 – “Microimprese e start-up locali” prevede una procedura valutativa a sportello e non una procedura comparativa a graduatoria.

Come espressamente stabilito dall'art. 20.3 dell'Avviso, l'ammissione al finanziamento avviene progressivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, a condizione che queste abbiano superato le verifiche di ammissibilità e conseguito almeno 60 punti sui 91 disponibili per i criteri ordinari di valutazione previsti dall'art. 21.

Pertanto, il punteggio conseguito serve a verificare il raggiungimento della soglia minima di qualità progettuale, ma non determina una priorità di finanziamento rispetto alle domande presentate precedentemente e risultate anch'esse ammissibili.

L'esempio prospettato nella richiesta è quindi corretto: un progetto presentato l'ultimo giorno, che consegua 91 punti nella valutazione ordinaria, potrebbe non ottenere il finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili, qualora queste siano già state assorbite da domande presentate precedentemente, ritenute ammissibili e valutate positivamente, anche con un punteggio di 61 punti.

L'art. 21.2 conferma espressamente che, per la Linea 2, resta ferma la priorità cronologica tra le domande che abbiano superato la soglia minima di qualità.

Diversamente, le Linee 1 e 3 prevedono procedure comparative a graduatoria, nelle quali il punteggio finale conseguito assume rilievo per la posizione in graduatoria e, conseguentemente, per l'accesso al finanziamento.

Si precisa, infine, che la scelta della Linea di intervento deve essere effettuata nel rispetto delle specifiche condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso per ciascuna Linea, non essendo le stesse liberamente intercambiabili.

DOMANDA:

sono Founder & CEO di omissis, società di sviluppo software registrata nel Regno Unito.

Sto valutando seriamente la possibilità di stabilire a Catanzaro Lido una nuova iniziativa imprenditoriale dedicata alla digitalizzazione e alla competitività delle piccole e medie imprese turistiche del territorio.

OMISSIS

L'Avviso 8.2 "Imprese di Quartiere" mi sembra particolarmente coerente con questa direzione e, prima di predisporre una candidatura, vorrei gentilmente verificare alcuni aspetti di ammissibilità:

1. Un cittadino omissis, extra-UE e non ancora residente in Italia, può presentare domanda come promotore di una nuova impresa?
2. La nuova impresa deve essere già costituita al momento della domanda oppure può essere costituita successivamente in caso di ammissione?
3. omissis, già costituita nel Regno Unito, potrebbe presentare domanda impegnandosi ad aprire una sede o unità operativa a Catanzaro Lido, oppure il beneficiario deve necessariamente essere una società italiana?
4. In caso di nuova impresa italiana, in quale momento dovrebbe essere costituita e avere la propria unità locale a Catanzaro Lido?
5. Quali requisiti amministrativi deve possedere un promotore straniero al momento della domanda (codice fiscale, SPID/CIE, PEC, firma digitale o altri)?
6. Un'iniziativa incentrata su digitalizzazione turistica, intelligenza artificiale, marketing territoriale, prenotazioni dirette e servizi tecnologici per strutture ricettive ed operatori locali può rientrare tra le attività ammissibili dell'Avviso 8.2?

RISPOSTA:

in riscontro alla Sua richiesta, si forniscono di seguito i chiarimenti desumibili dall'Avviso pubblico 8.2 "Imprese di Quartiere".

1. Cittadino extra-UE non residente in Italia

L'Avviso non prevede, tra i requisiti di ammissibilità, uno specifico requisito di cittadinanza italiana o di residenza in Italia, né individua la cittadinanza extra-UE quale causa autonoma di esclusione.

Occorre tuttavia precisare che il beneficiario della misura deve essere un soggetto economico rientrante tra quelli previsti dall'art. 6 dell'Avviso. Per le Linee che lo consentono è ammessa anche la figura dell'**impresa costituenda**, ossia del soggetto

che, al momento della candidatura, non ha ancora costituito l'impresa ma assume l'impegno a costituirla e ad iscriverla al Registro delle Imprese nei termini stabiliti dall'Avviso.

Pertanto, la condizione di cittadino omissis non residente **non determina di per sé l'esclusione dalla procedura**. Restano naturalmente fermi gli eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa generale italiana per la costituzione e l'esercizio di un'attività economica da parte di cittadini extra-UE, aspetti che non sono disciplinati dall'Avviso e per i quali si rimanda alla specifica normativa nazionale in materia.

2. Necessità di costituire l'impresa prima della domanda

Non necessariamente.

La **Linea 1 – Imprese di Quartiere** ammette espressamente:

- imprese di nuova costituzione già iscritte al Registro delle Imprese;
- **imprese costituenti**, che si impegnano a costituirsi e iscriversi al Registro delle Imprese entro la sottoscrizione della convenzione;
- imprese già esistenti che realizzano un nuovo insediamento aggiuntivo.

Anche la **Linea 2 – Microimprese e start-up locali** è rivolta sia a imprese esistenti sia a imprese di nuova costituzione o costituenti.

La **Linea 3**, invece, è destinata alle imprese già operative che intendono riqualificare e rilanciare un'attività esistente.

3. Possibile partecipazione di omissis, già costituita nel Regno Unito

L'Avviso non richiede espressamente che i soci o il capitale dell'impresa siano italiani. Stabilisce però che possono partecipare micro, piccole e medie imprese in forma individuale o societaria **iscritte al Registro delle Imprese**, nonché imprese con unità locale nelle aree bersaglio o che si impegnino ad aprirla nei termini consentiti dalla Linea prescelta.

Per una candidatura direttamente riferita alla società britannica dovranno essere soddisfatti, nei tempi richiesti dalla Linea prescelta, tutti i requisiti previsti dall'art. 6 dell'avviso pubblico, compreso quello relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese e alla localizzazione dell'attività nell'area bersaglio.

Resta distinta la possibilità di presentare, ove ricorrano tutte le condizioni dell'Avviso, una candidatura quale **nuova impresa costituenda**.

4. Momento di costituzione della nuova impresa e apertura dell'unità locale

Per le imprese costituenti ammesse dalla Linea prescelta, la costituzione non deve necessariamente avvenire prima della candidatura.

L'art. 24 dell'avviso pubblico stabilisce che, entro il termine indicato nella comunicazione di ammissione e comunque ai fini della sottoscrizione della convenzione, l'impresa costituenda deve risultare:

- costituita;
- iscritta al Registro delle Imprese;
- dotata o impegnata all'apertura dell'unità locale nell'area bersaglio;
- in possesso della disponibilità giuridica dell'immobile o dello spazio interessato dal progetto.

Anche l'art. 5 precisa che, per le imprese costituenti o non ancora localizzate, la disponibilità giuridica dell'immobile può essere comprovata entro la sottoscrizione della convenzione di finanziamento.

5. Requisiti amministrativi del promotore straniero al momento della domanda

La candidatura deve essere trasmessa **esclusivamente tramite PEC** all'indirizzo indicato dall'Avviso: incentivi.imprese@certificata.comune.catanzaro.it

Quanto alla sottoscrizione, l'Avviso prevede due modalità alternative:

- firma elettronica qualificata; oppure
- firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.

Pertanto, **la firma digitale non è obbligatoria in via esclusiva.**

L'Avviso non prevede invece l'utilizzo di **SPID o CIE** quale modalità necessaria per la presentazione della candidatura.

La modulistica richiede inoltre l'indicazione dei dati identificativi del dichiarante e del soggetto proponente, compreso il codice fiscale; pertanto tali dati dovranno essere disponibili al momento della compilazione della domanda.

6. Ammissibilità di un progetto relativo a digitalizzazione turistica, AI e servizi tecnologici

Sotto il profilo della tipologia di attività, il progetto appare **in linea di principio coerente con le categorie contemplate dall'Avviso**, fermo restando che l'ammissibilità definitiva può essere determinata solo sulla base della candidatura completa. Si

rimanda alle attività ammissibili previsti all'art. 8.2 dell'avviso pubblico ed alle vocazioni territoriali dell'area bersaglio indicate all'art. 7.5 del medesimo avviso pubblico.

Un progetto avente ad oggetto piattaforme digitali, sistemi di prenotazione diretta, strumenti di intelligenza artificiale, servizi di digitalizzazione per operatori turistici, marketing territoriale e supporto tecnologico alle imprese può quindi essere candidato, **purché sia configurato come effettiva attività economica localizzata nell'area bersaglio di Catanzaro Lido e dimostri una concreta ricaduta sul territorio**, non limitandosi alla mera commercializzazione a distanza di un software già esistente.

La Linea da utilizzare dovrà essere individuata dal proponente in funzione della configurazione e della dimensione effettiva del progetto.

Si precisa infine che i chiarimenti sopra riportati hanno carattere generale e non costituiscono una valutazione preventiva di ammissibilità o di merito della specifica candidatura, che sarà effettuata esclusivamente nell'ambito dell'istruttoria prevista dall'Avviso.

DOMANDA:

Scrivo la presente in merito all'Avviso Pubblico 8.2 denominato "Imprese di Quartiere", in relazione all'apertura dello sportello avvenuta in data 1° ottobre 2026.

Sono omissis di impresa attiva nel settore della produzione e installazione di serramenti e della carpenteria metallica, con sede operativa situata omissis

Se si volesse presentare un piano di investimenti finalizzato a:

1. Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per l'officina;
2. Realizzazione di un nuovo sito web aziendale per la digitalizzazione dei cataloghi e della raccolta ordini;
3. Investimenti in pubblicità e strategie di marketing digitale per l'espansione del portafoglio clienti.

Considerando i vincoli di ammissibilità previsti dall'azione di restyling e digitalizzazione per le imprese già esistenti, vi chiedo cortesemente i seguenti chiarimenti:

- Se gli investimenti sopra descritti (suddivisi tra macchinari e servizi immateriali come marketing e sito web) siano pienamente cumulabili e ammissibili al contributo a fondo perduto dell'80%.
- Quali siano i limiti minimi e massimi di spesa finanziabile.
- Se per le imprese ubicate a Catanzaro Lido, l'intero quartiere sia considerato area ammissibile.
- La somma richiesta viene anticipata dall'impresa e restituita sulla base dei preventivi presentati o erogata anticipatamente dal comune.

RISPOSTA:

in riscontro alla richiesta, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. Ammissibilità degli investimenti proposti

La Linea 3 dell'Avviso 8.2 è destinata alle imprese già operative che intendano realizzare un **progetto organico di riqualificazione, consolidamento e rilancio dell'attività e della relativa unità locale**, attraverso più tipologie di intervento tra loro coerenti. Non è quindi sufficiente una mera sommatoria di acquisti isolati, ma occorre rappresentare un percorso complessivo di miglioramento dell'impresa.

Con riferimento alle spese indicate, sono in linea di principio ammissibili, se strettamente pertinenti e funzionali al progetto:

- **macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica** per l'attività produttiva;
- hardware, software, piattaforme digitali, sistemi gestionali ed e-commerce;

- interventi di digitalizzazione e promozione online;
- attività di marketing, branding, comunicazione e contenuti professionali direttamente connessi al rilancio dell'impresa.

Pertanto, **macchinari, sito web e attività di marketing possono essere inseriti nel medesimo progetto**, purché risultino tra loro funzionalmente collegati e concorrano a un unico programma di ammodernamento e rilancio.

Si precisa tuttavia che le spese per progettazione, consulenze specialistiche, pianificazione imprenditoriale, marketing, branding e comunicazione sono soggette, complessivamente, al limite massimo del **20% del costo totale ammissibile**. La concreta classificazione della spesa relativa al sito web dipenderà dalle caratteristiche della prestazione: ad esempio, una piattaforma o soluzione software può rientrare tra le spese digitali, mentre le componenti prettamente promozionali e comunicative rientrano nelle relative categorie di spesa.

Anche l'attività di **produzione/installazione di serramenti e carpenteria metallica** non risulta, in quanto tale, tra le attività espressamente escluse dall'Avviso e può essere valutata nell'ambito delle attività artigianali/produttive, fermo restando il rispetto della normativa applicabile e la coerenza sostanziale del progetto con le finalità della misura.

2. Importo minimo e massimo

Per la **Linea 3**:

- spesa minima ammissibile: **€ 20.000**;
- contributo massimo concedibile: **€ 40.000**;
- intensità massima dell'aiuto: **80% dei costi ammessi**;
- cofinanziamento privato minimo: **20%**.

Ciò significa, ad esempio, che per ottenere il contributo massimo di € 40.000 occorre un progetto con almeno **€ 50.000 di spesa ammissibile**.

L'Avviso non individua invece un costo massimo assoluto del progetto: è possibile presentare un investimento di importo superiore, ma **il contributo pubblico non potrà comunque superare l'80% dei costi totali e fino ad un massimo di € 40.000**. la parte eccedente è integralmente a carico dell'impresa.

3. Area ammissibile di Catanzaro Lido

No. **Non è ammissibile l'intero quartiere di Catanzaro Lido.**

L'Avviso finanzia esclusivamente le unità locali ricadenti all'interno dello specifico **perimetro dell'Area Bersaglio Catanzaro Lido**, come delimitato nella cartografia approvata con D.G.C. n. 542/2026 e allegata all'Avviso.

Pertanto, la circostanza che la sede operativa sia genericamente ubicata nel quartiere Lido non è sufficiente: occorre verificare che lo **specifico immobile** ricada all'interno del perimetro cartografico.

4. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è un **contributo in conto capitale a fondo perduto secondo il massimale e la percentuale massima sopra indicata** e non costituisce quindi una somma da restituire al Comune.

Per la Linea 3 l'art. 25 prevede:

- possibilità di **anticipo fino al 40% del contributo**, previa presentazione di idonea garanzia;
- successivo **SAL intermedio fino al 40%**, a fronte di spese effettivamente sostenute, quietanzate e verificate pari almeno al 40% del progetto;
- **saldo finale** a seguito della verifica amministrativa, contabile e tecnica.

Per le singole voci di spesa deve essere prodotto un **preventivo analitico**, datato e sottoscritto dal fornitore, contenente descrizione dettagliata, quantità, prezzi unitari, IVA, condizioni di fornitura e validità dell'offerta; il Comune mantiene comunque il potere di verificarne la congruità e di rideterminare le spese ritenute non congrue.

I preventivi servono a quantificare i costi del progetto e a consentire la verifica della congruità delle spese, ma non sono di per sé sufficienti per ottenere l'erogazione del contributo. Salvo l'eventuale anticipo garantito, le successive erogazioni avvengono sulla base di spese effettivamente sostenute, pagate e documentate.